

Regolamento della Commissione Farmaceutica Provinciale di Ferrara

prevista dagli artt. 10 e 11 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie sottoscritto l'8 agosto 1996, modificato ed integrato il 3 aprile 1997, reso esecutivo con il DPR 8 luglio 1998 n. 371.

Art. 1

Della Commissione Farmaceutica Provinciale

1. La commissione Farmaceutica Provinciale costituita in conformità al disposto degli artt. 10 e 11 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ha sede presso: Azienda USL Ferrara , nella sede del Servizio Farmaceutico, Via San Bartolo 119 Ferrara.
2. L'incarico di componente, effettivo o supplente delle Commissioni può cessare in qualsiasi momento rispettivamente mediante delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Ferrara, emanata a seguito di specifica, formale e motivata richiesta della Parte che ha provveduto alla sua designazione.
3. Contestualmente a tale richiesta, la parte medesima dovrà indicare il nominativo del nuovo componente effettivo o supplente.
4. I componenti, effettivi e supplenti, durano in carica per tutto il periodo di validità del presente accordo.

Art. 2

Funzioni di segreteria

1. Il Segretario delle Commissioni ,nominato in conformità al disposto di cui all'art. 10 dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto.
2. Il Segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della Commissione, nonché dei documenti e degli atti interessanti la Commissione stessa.
3. Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il Segretario, sulla base della documentazione in atti, predispose un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

Art. 3

Compiti delle Commissioni Farmaceutiche Provinciali (di seguito indicata come CFP)

1. La Commissione Farmaceutica Provinciale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza all'Accordo con le farmacie convenzionate e sulle difformità rilevate nell'ambito della "Distribuzione per Conto" ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale.
Per il giudizio di irregolarità e inosservanze la CFP si avvale dei criteri decisionali di merito espressi nella DGR 2106/2010 come dettagliatamente descritti nell'allegato N.1 , parte integrante del presente Regolamento.
Per le notifiche delle irregolarità la C.F.P. si avvale del verbale All. N.2 , parte integrante del presente Regolamento.
2. La Commissione Farmaceutica Regionale ha competenza a risolvere le difformità interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione dell'Accordo e a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni Provinciali.

Art.4

Riunioni delle Commissioni

1. Le riunioni della CFP hanno luogo di norma presso la sede sopra indicata , così come nella delibera di istituzione della Commissione stessa.
2. Tali riunioni sono convocate dai rispettivi Presidenti mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse possono partecipare i supplenti, senza diritto di voto.
4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il

- quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto
5. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente. A parità di voti prevale il voto del Presidente
 6. Le Riunioni della C.F.P. hanno cadenza di almeno tre volte l'anno.

Art.5

Deferimento delle Farmacie alle CFP

1. L'Azienda può procedere, con istanza su carta libera, al deferimento della Farmacia alla Commissione Farmaceutica Provinciale entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della irregolarità. solo previa notifica al Titolare o al Direttore responsabile della farmacia stessa, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed inosservanze rilevate e contestuale invito a produrre alla stessa Commissione, le relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.
2. L'Azienda con la predetta istanza, trasmette alla Commissione i documenti necessari per l'istruttoria del caso.
3. La segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni deferimento.
4. A seguito del predetto deferimento, il Presidente della Commissione fissa la data della riunione, entro 30 giorni dalla data di ricezione del deferimento, designando tra i componenti effettivi, almeno 10 giorni prima della data stessa, un Relatore.
5. Le parti possono depositare presso la sede della Commissione o spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le controdeduzioni, le memorie, le istanze e i documenti sono depositati dal Titolare o dal Direttore responsabile della farmacia interessata.
6. L'Azienda, il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia interessata vengono preavvertiti, almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, della data della riunione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica; della facoltà di essere sentiti dalla Commissione, delle modalità per prendere visione della documentazione in atti presso la Segreteria, nonché del termine ultimo per il deposito presso la sede della Commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti.
7. La Commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle Parti.
8. La Commissione sospende l'esame della pratica allorchè sullo stesso caso sia in corso altro procedimento.

Art. 6

Delibere e verbali

1. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Per ogni riunione è redatto apposito verbale , redatto secondo facsimile dell'allegato n.2 della DGR2106/2010

Art.7

Decisioni della CFP

1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltato il relatore, nonché, se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia può adottare:
relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni:
 - a) annullamento totale o parziale della ricetta;
 - b) convalida definitiva del pagamento;nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:
 - a) proscioglimento;
 - b) richiamo;
 - c) richiamo con diffida;
 - d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

- e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore a d un anno;
 - f) risoluzione del rapporto convenzionale.
2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui al punto e) può essere commutato dalla Commissione, su richiesta della farmacia o dell'Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa a 12 mesi precedenti a quello della sospensione stessa.

Art. 8

Forma e notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Provinciale

1. La decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere firmata dal Presidente e dal Segretario.
2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore è depositato entro 20 giorni dalla data della riunione ed è allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
3. La decisione viene notificata, entro 10 giorni dal deposito, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all'Azienda ed al Titolare o Direttore Responsabile della Farmacia.
4. Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell'art. 10, la notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di impugnativa della decisione stessa dinanzi alla Commissione Regionale nonché, per i provvedimenti di sospensione non cautelare o di risoluzione del rapporto convenzionale, la data di inizio del provvedimento è adottato calcolata tenuto conto della possibilità di ricorso alla Commissione Regionale.

Art. 9

Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale

1. Avverso i provvedimenti - indicati all'art. 10, comma 16 dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati dalla Commissione Farmaceutica Provinciale - è ammesso ricorso alla Commissione Regionale entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.
2. Il ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla Commissione Farmaceutica Regionale presso l'Assessorato regionale alla Sanità.
3. Le modalità di presentazione del ricorso sono descritti nel Regolamento Nazionale , art.9-12.

Art.10

Considerazioni finali

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste nel Regolamento Nazionale dei rapporti con le farmacie e sue Note e / o Avvertenze, cui si rimanda.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO

CRITERI DECISIONALI CUI SI ATTIENE LA C.F.P. NELL'ESAME DELLE RICETTE

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
1	Ricetta <u>mancante</u> dell'indicazione del <u>codice fiscale</u> , o del <u>codice STP</u> , dell' <u>assistito</u>	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 3 art. 50 DL 30.09.03 n. 269 convertito con la L 326/03	Addebito diretto	Addebito diretto

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
		Circ. RER n. 23 del 24.12.2004 (prot.44842) c. 4 e 5 art. 89 DLgs 219/06		
2	Ricetta con <u>codice fiscale, o codice STP, dell'assistito errato</u>	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 3 art. 50 DL 30.09.03 n. 269 convertito con la L 326/03 Circ. RER n. 23 del 24.12.2004 (prot.44842) c. 4 e 5 art. 89 DLgs 219/06	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni recate dalla circ. Min. 12.11.98 n. 100/359.13/10632, dalla circ. RER n. 23 del 24.12.2004 (prot.44842) e dai c. 4 e 5 art. 89 D.Lgs. 219/06	Sottoposta alla CFP e successivamente trasmessa alla Farmacia per la regolarizzazione da parte del medico
3	Ricetta <u>mancante della data di spedizione e/o del timbro della farmacia</u>	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98	Riconsegna alla farmacia per la regolarizzazione (addebito diretto se entro 30 giorni non viene regolarizzata)	Riconsegna alla farmacia per la regolarizzazione (addebito diretto se entro 30 giorni non viene regolarizzata)
4	Ricetta <u>mancante del timbro del medico</u>	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni recate dalla Circ. Min. 12.11.98 n. 100/359.13/10632 e dal c. 5 art. 89 D.Lgs. 219/06	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni recate dalla Circ. Min. 12.11.98 n. 100/359.13/10632 e dal c. 5 art. 89 D.Lgs. 219/06
5	Ricetta <u>mancante della firma del medico</u>	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 5 art. 89 DLgs 219/06	Addebito diretto	Addebito diretto
6	Ricetta <u>mancante dell'indicazione del nome e cognome dell'assistito</u>	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFP	Sottoposta alla CFP
7	Ricetta <u>mancante</u>	c. 7 art. 4 ACN DPR	Addebito diretto	Addebito

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
	<u>della data di prescrizione</u>	371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 5 art. 89 DLgs 219/06		diretto
8	Ricetta con <u>data di spedizione antecedente alla data di prescrizione</u>		Sottoposta alla CFP che dispone una segnalazione alla farmacia quando incorra frequentemente in questa difformità	Sottoposta alla CFP che dispone una segnalazione alla farmacia quando incorra frequentemente in questa difformità
9	Ricetta con <u>data di spedizione corretta e non controfirmata</u>		Sottoposta alla CFP per presa d'atto e annullamento	Sottoposta alla CFP per presa d'atto e annullamento
10	Ricetta <u>scaduta di validità</u> (30 giorni escluso quello di emissione)	c. 5 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta è ammessa al pagamento solo se compilata nel mese di gennaio, con errata data di prescrizione apposta manualmente tale da far supporre un errore materiale nell'indicazione dell'anno	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP : La ricetta viene addebitata per intero tranne nel caso che , nel mese di gennaio , la data di prescrizione riporti manualmente un evidente errore di data per lapsus del medico, comunque annotata dal farmacista
11	Ricetta consegnata al SSN con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione	c. 4 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto	Addebito diretto
12	Ricetta contenente una diversa specialità medicinale, o diversa per dosaggio o forma farmaceutica, da quella prescritta e	c. 8 art. 4 ACN DPR 371/98 art. 6 ACN DPR 371/98 art. 7 DL 18.09.01 n. 347 convertito con la L 405/01	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta viene addebitata per carezza dell'atto professionale del farmacista L'annotazione è	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: <u>il farmacista</u> viene addebitato per carezza

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
	<p><u>mancante delle annotazioni</u> previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista</p>		<p>superflua quando la sostituzione avviene nell'ambito della "lista di trasparenza". In tal caso però il farmacista può consegnare il farmaco più costoso (brand o generico) ove sia stato prescritto quello meno costoso, in assenza dell'indicazione di non sostituibilità apposta dal medico, solo su richiesta dell'assistito, annotata dal farmacista e sottoscritta dall'assistito stesso</p>	<p>dell'atto professionale del farmacista, tranne il caso di sostituzione con farmaco elencato nella lista di trasparenza, v. criteri RER a lato</p>
13	<p>Ricetta <u>mancante dell'indicazione del dosaggio o della forma</u> farmaceutica spedita senza le annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista</p>	<p>art. 6 ACN DPR 371/98</p>	<p>Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta viene addebitata per carenza dell'atto professionale del farmacista che deve accertare e annotare la volontà del medico. La consegna del dosaggio più basso del medicinale non sana la suddetta carenza dell'atto professionale del farmacista</p>	<p>Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta viene addebitata per carenza dell'atto professionale del farmacista</p>
14	<p>Ricetta <u>mancante dell'indicazione del confezionamento</u> (in termini di numero di unità posologiche), <u>quando coesistono in commercio diversi confezionamenti di pari dosaggio e forma farmaceutica, spedita senza annotazione</u> firmata dal farmacista</p>	<p>estensione analogica della previsione contenuta nell'art. 6 ACN DPR 371/98</p>	<p>Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta viene addebitata qualora si riscontri, nel caso concreto, la carenza dell'atto professionale del farmacista di accertamento e annotazione della volontà del medico.</p>	<p>Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta viene addebitata qualora si riscontri, nel caso concreto, la carenza dell'atto professionale del farmacista di accertamento e annotazione della volontà del medico.</p>
15	<p>Ricetta con correzioni non controfirmate dal medico</p>	<p>c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98</p>	<p>Sottoposta alla CFP</p>	<p>Sottoposta alla CFP</p>

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
16	Ricetta rilasciata da medico di assistenza primaria di un <u>medicinale</u> <u>soggetto a RL e non soggetto a PT</u>	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 art. 91 e 93 DLgs 219/06 Circ. RER n. 8 del 10.11.2008 (prot. 265518) Nota RER del 29.4.09 (prot. 98451) Nota RER del 7.5.09 (prot. 105147)	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni vigenti che non consentono ai medici di assistenza primaria la prescrizione di un medicinale soggetto a RL e non soggetto a PT	Sottoposta alla CFP <u>Il farmaco</u> soggetto a R.L. e la cui prescrizione non comporta P.T. non può essere prescritto dal medico di assistenza primaria, viene addebitato
17	Ricetta fuori Regione Emilia-Romagna	c. 1 art. 2 e c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto	Addebito diretto
18	Ricetta <u>priva</u> dell'indicazione della nota limitativa AIFA	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 c. 2 art. 70 L 448/98 (come modificato dal c. 167 art. 1 L 311/04)	Addebito diretto Criteri per l'AUSL: l'obbligo di indicazione della nota AIFA si ritiene soddisfatto qualora il medico riporti la nota stessa in area della ricetta diversa da quella riservata allo scopo	Addebito diretto <u>del farmaco</u> soggetto a Nota tranne il caso in cui il medico abbia indicato la nota fuori dalle caselle ma comunque nel corpo della ricetta
19	Ricetta con indicazione della nota limitativa AIFA <u>incongruente</u>	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 Det. AIFA 4.1.2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci" e successive modificazioni e integrazioni	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta è ammessa al pagamento solo se è compilata a mano e corredata da annotazione, firmata dal farmacista, che attesta, a seguito di verifica con il medico proscrittore, la concedibilità del medicinale	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta è ammessa al pagamento solo se è compilata a mano e corredata da annotazione, firmata dal farmacista, che attesta, a seguito di verifica con il medico proscrittore, la concedibilità del medicinale

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
20	Ricetta priva di fustella (o di <u>codice a barre per le prescrizioni di farmaci di fascia C</u> in favore dei soggetti aventi diritto)	c. 2 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto	Addebito diretto
21	Ricetta con prescrizione di farmaco OTC/SOP (in favore dei soggetti aventi diritto) o di ossigeno terapeutico (quando non siano applicati i codici a barre delle bombole erogate) priva di tariffazione	Nota RER del 6.11.08 (prot. 263666) Nota RER del 29.7.10 (prot. 193760)	Addebito diretto	Addebito diretto Le ricette con prescrizione di ossigeno terapeutico, prive di tariffazione, di codice AIC e numero di bombole consegnate, ovvero prive di AIC in forma di codice a barre, idoneo alla lettura ottica per ciascuna bombola consegnata, vengono addebitate v. nota ASL 02/08/2008 prot.64333 Le ricette con prescrizione di ossigeno terapeutico, con tariffazione ma mancanti del numero di bombole e/o il codice di AIC vengono rinviate alla Farmacia per la regolarizzazione v. mail di chiarimento RER Politica del farmaco 22/12/2010
22	Ricetta rilasciata a cittadini <u>italiani</u> o stranieri, per i	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 Decreto Min. Ec. e Fin.	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta è ammessa al	Sottoposta alla CFP Criteri per la

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
	quali gli oneri assistenziali sono a carico di istituzioni estere, con dati incompleti	17.3.2008	pagamento solo se contiene tutti i dati necessari per richiedere il rimborso all'istituzione estera, inclusi la data di scadenza dell'assicurazione e la data di nascita dell'assistito	CFP: la ricetta è ammessa al pagamento solo se contiene tutti i dati necessari per richiedere il rimborso all'istituzione estera, inclusi la data di scadenza dell'assicurazione e la data di nascita dell'assistito
23	Ricetta con pluriprescrizione e attestazione di <u>esenzione per patologia mancante o non valida, ai fini della pluriprescrizione</u>	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98 Decreto Min. Ec. e Fin. 17.3.2008 art. 9 DL 18.09.01 n. 347 convertito con la L 405/01	<u>Esenzione mancante:</u> Addebito diretto, relativamente ai pezzi in più, con riferimento alla condizione di maggior favore per il farmacista <u>Esenzione non valida ai fini della pluriprescrizione:</u> Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta può essere ammessa al pagamento solo nel caso in cui sia rilevata la sola incoerenza tra l'esenzione per patologia e il farmaco prescritto L'eventuale <u>addebito, relativamente ai pezzi in più, avviene</u> con riferimento alla condizione di maggior favore per il farmacista	Esenzione mancante o Esenzione non valida ai fini della pluriprescrizione (per incoerenza tra esenzione e farmaco non correlato) ; viene addebitato il pezzo in più alle condizioni più favorevoli per il farmacista
24	Ricetta con prescrizione di farmaci di fascia C e attestazione di <u>esenzione mancante o non valida ai fini della concedibilità di tali farmaci</u>	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98 Decreto Min. Ec. e Fin. 17.3.2008 L 203/00 Lettera c) c. 106 art. 2 L 244/07	<u>Esenzione mancante:</u> Addebito diretto <u>Esenzione non valida ai fini della concedibilità di farmaci di fascia C:</u> Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta non è ammessa al pagamento se la tipologia di esenzione indicata sulla ricetta non consente la prescrizione di farmaci di fascia C a carico del	<u>Esenzione mancante:</u> Addebito diretto <u>Esenzione non valida ai fini della concedibilità di farmaci di fascia C:</u> Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta non è

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
			SSN	ammessa al pagamento se la tipologia di esenzione indicata sulla ricetta non consente la prescrizione di farmaci di fascia C a carico del SSN Sarà ritenuta valida la ricetta che pur mancante del codice esenzione sia provvista dell'indicazione e "Legge 203/2000" (invalidi di guerra)
25	Ricetta mancante della prescrizione	c. 9 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto	Addebito diretto
26	Ricetta con prescrizione di prodotti non concedibili	c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto	Addebito diretto
27	Ricetta contenente un numero di pezzi <u>superiore</u> al prescritto o al consentito, incluso il caso di <u>pluriprescrizione con più di due AIC</u>	c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto L'eventuale addebito, relativamente ai pezzi in più, avviene con riferimento alla condizione di maggior favore per il farmacista	Addebito diretto viene addebitato il pezzo in più alle condizioni più favorevoli per il farmacista
28	Ricetta contenente <u>due distinte indicazioni, tra loro incongruenti, circa il numero di pezzi prescritti</u>		Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: prevale quanto indicato nelle caselle riservate allo scopo tranne il caso in cui il medico controfirmi l'indicazione riportata nel corpo della ricetta	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: prevale quanto indicato nelle caselle riservate allo scopo tranne il caso in cui il medico controfirmi l'indicazione riportata nel corpo della ricetta

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI RER	DECISIONI C.T. FERRARA
29	Ricetta con <u>diritto addizionale</u> posto a carico del SSN in <u>assenza dei requisiti richiesti</u>	c. 13 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: il diritto addizionale non è riconosciuto se la ricetta risulta mancante dell'indicazione del carattere di urgenza (non necessaria nel caso di prescrizione da parte di un medico di PS o di continuità assistenziale) e dell'annotazione del farmacista circa l'ora di presentazione della ricetta	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: il diritto addizionale non è riconosciuto se la ricetta risulta mancante dell'indicazione del carattere di urgenza (non necessaria nel caso di prescrizione da parte di un medico di PS o di continuità assistenziale) e dell'annotazione del farmacista circa l'ora di presentazione e della ricetta
30	Ricetta priva delle particolari annotazioni richieste dalla vigente normativa al medico che prescriva specifici farmaci		Sottoposta alla CFP per presa d'atto e annullamento	Sottoposta alla CFP per presa d'atto e annullamento

DISTRIBUZIONE PER CONTO

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI	DECISIONI C.T. FERRARA 02/02/2011
1	Ricetta spedita in regime convenzionale e non accompagnata dalla bolla di mancante	DGR 166/2007 successive proroghe Regolamento attuativo dell'accordo regionale in materia di DPC	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: - se alla data della spedizione il farmaco non era disponibile in confezione ospedaliera, la ricetta è ammessa al pagamento; - se a tale data il farmaco era invece disponibile, si addebita la differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione ospedaliera più la remunerazione del servizio	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: - se alla data della spedizione il farmaco non era disponibile in confezione ospedaliera, la ricetta è ammessa al pagamento. La verifica di disponibilità, e la produzione della relativa documentazione e probatoria, è a carico del farmacista; - se a tale data il farmaco era invece disponibile, si addebita la differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione ospedaliera più la remunerazione del servizio
2	Ricetta spedita in regime convenzionale per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di numero di unità posologiche) tra quelli messi a disposizione dall'AUSL	DGR 166/2007 successive proroghe Regolamento attuativo dell'accordo regionale in materia di DPC	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la ricetta è addebitata quando il farmacista abbia avuto la possibilità di dispensare l'esatto numero di unità posologiche prescritte con l'erogazione delle confezioni ospedaliere disponibili	La C.T. ritiene di confermare le indicazioni trasmesse con nota prot. 88324 del 20/10/2008 e di considerare regolare non solo l'esatto numero, ma anche un numero sovrapponibile di unità posologiche. Qualora la confezione prescritta contenga un numero di unità

N.	CASO IN ESAME	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI	DECISIONI C.T. FERRARA 02/02/2011
				posologiche differente da quello contenuto nella confezione prevista nella lista della DPC il Farmacista può consegnare le confezioni equivalenti in DPC fino al raggiungimento del numero di unità posologiche sovrapponibili indicato dal prescrittore
3	Ricetta spedita in assenza di PT, con PT scaduto o non convalidato (quando siano consegnati medicinali per una terapia superiore ai 30 giorni)	DGR ER 166/2007 e successive proroghe Regolamento attuativo dell'accordo regionale in materia di DPC	Sottoposta alla CFP Criteri per la CFP: la CFP verifica se il mancato rinnovo del PT è imputabile ai tempi d'attesa, in caso contrario deve essere addebitato il prezzo delle confezioni ospedaliere che prolungano la terapia oltre i 30 giorni e la relativa remunerazione del servizio (non è addebitato il prezzo della confezione che contenga le unità posologiche necessarie al raggiungimento dei 30 giorni di terapia, anche quando il numero di dette unità porti a superare tale limite)	La C.T. conferma quanto già concordato tra ASL e Farmacie Convenzionate
4	Ricetta con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza, spedita in regime convenzionale perché il farmacista non ha fatto la sostituzione con il farmaco equivalente (brand o generico) disponibile in DPC		Sottoposta alla CFP per presa d'atto e annullamento	Sottoposta alla CFP per presa d'atto e annullamento

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

VERBALE DI NOTIFICA RICETTE SSN ALLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE/PROVINCIALE						
FARMACIA			DECISIONI DELLA COMMISSIONE Riunione del _____			
_____ Codice N° _____						
PERIODO ESAMINATO						
ANNO _____						
RICETTE TOTALI EVIDENZIATE N° _____ DI CUI DELLA DPC N° _____						
IRREGOLARITÀ RISCOSE IN REGIME CONVENZIONALE			Convalida al pagamento	Annulla mento parziale	Annul ament o totale	Motivo convalida
Ricetta con codice fiscale, o codice STP, dell'assistito errato						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta mancante del timbro del medico						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta mancante dell'indicazione del nome e cognome dell'assistito						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con data di spedizione antecedente alla data di prescrizione						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con data di spedizione corretta e non controfirmata						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta scaduta di validità (30 giorni escluso quello di emissione)						
ricetta	mes	Note				

N°	e					
Ricetta contenente una diversa specialità medicinale, o diversa per dosaggio o forma farmaceutica, da quella prescritta e mancante delle annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista						
Ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta mancante dell'indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica spedita senza le annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista						
Ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta mancante dell'indicazione del confezionamento (in termini di numero di unità posologiche), quando coesistono in commercio diversi confezionamenti di pari dosaggio e forma farmaceutica, spedita senza annotazione firmata dal farmacista						
Ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con correzioni non controfirmate dal medico						
Ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta rilasciata da medico di assistenza primaria di un medicinale soggetto a RL e non soggetto a PT						
Ricetta N°	mes e	Note				

Ricetta con indicazione della nota limitativa AIFA incongruente						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta rilasciata a cittadini italiani o stranieri, per i quali gli oneri assistenziali sono a carico di istituzioni estere, con dati incompleti						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con pluriprescrizione e attestazione di esenzione per patologia non valida, ai fini della pluriprescrizione						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con prescrizione di farmaci di fascia C e attestazione di esenzione non valida ai fini della concedibilità di tali farmaci						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta contenente due distinte indicazioni, tra loro incongruenti, circa il numero di pezzi prescritti						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con diritto addizionale posto a carico del SSN in assenza dei requisiti richiesti						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta priva delle particolari annotazioni richieste dalla vigente normativa al medico che prescriva specifici farmaci						
ricetta N°	mes e	Note				

ricetta N°	mes e	Note				
TOTALI			0	0	0	

IRREGOLARITÀ RISCOSE IN REGIME DI DPC			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta spedita in regime convenzionale e non accompagnata dalla bolla di mancante						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta spedita in regime convenzionale per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di numero di unità posologiche) tra quelli messi a disposizione dall'AUSL						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta spedita in assenza di PT, con PT scaduto o non convalidato (quando siano consegnati medicinali per una terapia superiore ai 30 giorni)						
ricetta N°	mes e	Note				
Ricetta con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza, spedita in regime convenzionale perché il farmacista non ha fatto la sostituzione con il farmaco equivalente (brand o generico) disponibile in DPC						
ricetta N°	mes e	Note				
TOTALI			0	0	0	

Data Firma dei componenti la
Commissione

Spazio per la Commissione per comunicazione/richiamo alla farmacia

--

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INVIATA:

- AL COLLEGIO SINDACALE in data _____
- ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE in data _____
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data _____
-

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal _____ per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data _____ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _____ atto n. _____
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- | | | |
|--|---|---|
| - DIREZIONE GENERALE
- U.O. Staff: | - DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria | - DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo |
| - DIREZIONE SANITARIA
- U.O. Staff: | - DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE | - DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore |
| - DIREZIONE AMM.VA | - DIP.TO ATTIVITA' TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T. | - DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento |
| - DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI | | - DIP.TO ASS. INT. SM-DP |
| - DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale | | - DIP.TO SANITA' PUBBLICA |
| - DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE | | - PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2 |

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)